



A.N.C.I.
FRIULI V.G.



neXTPA
cambiamenti in corso



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

GIORNATA FORMATIVA

Garantire l'inserimento lavorativo negli appalti pubblici: si può fare

13 febbraio 2020, ore 9.00 – 16.00

Sala convegni ENAIP FVG - Pasian di Prato (UD) - Via Leonardo da Vinci, 27

L'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati fra autonomia legislativa regionale ed esercizio delle funzioni amministrative degli enti territoriali

Avv. Luciano GALLO

Riparto dall'art. **112** (*appalti e concessioni riservate*), il cui incipit è:

"1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali (...)".

Vengono, pertanto, in rilievo:

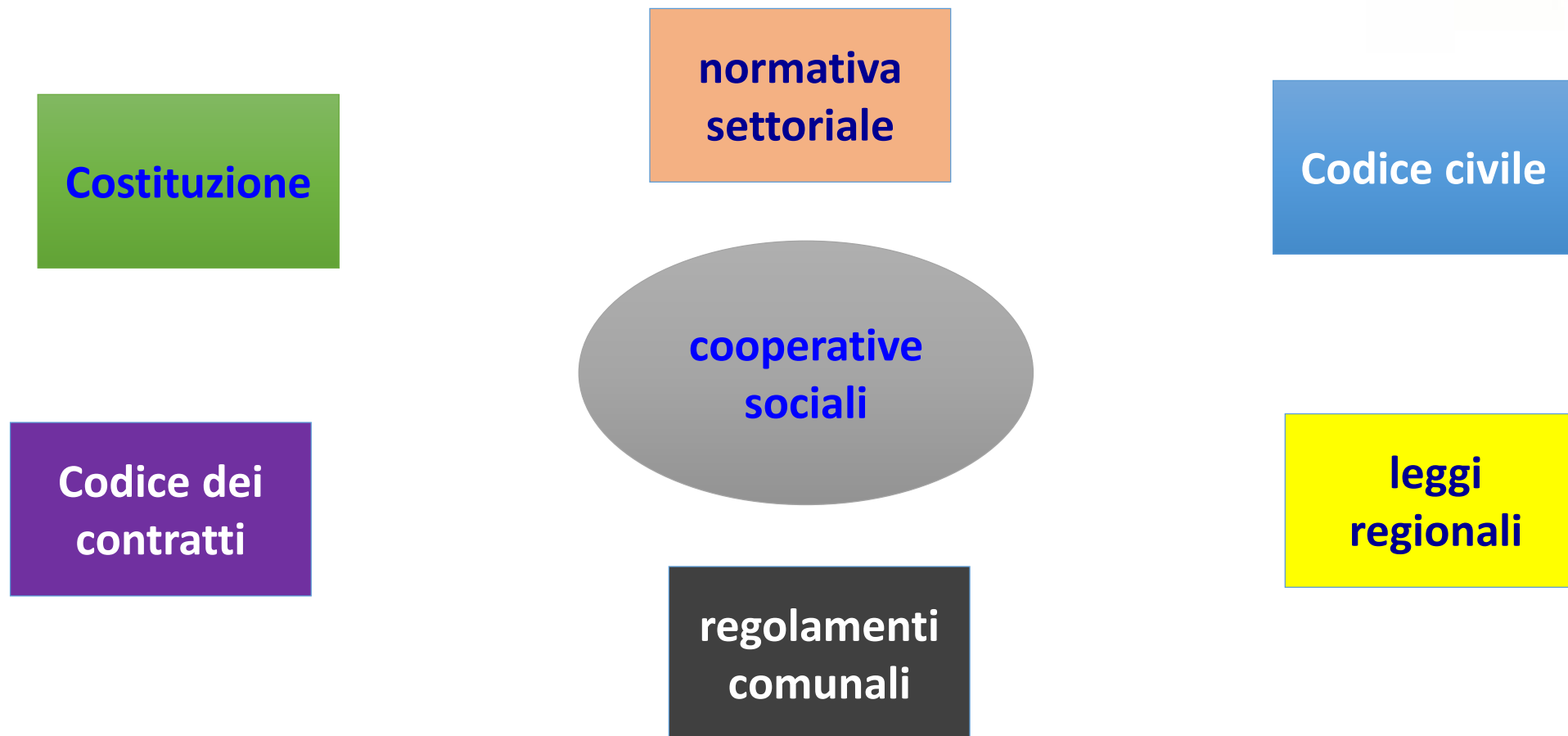
- a) la legge n. **381/1991** e ss. mm.;
- b) il d. lgs. n. **112/2017**.

L'inserimento lavorativo, inoltre, è fra le *"attività di interesse generale"* previste dall'art. **5** del **Codice del Terzo settore** (d. lgs. n. **117/2017**).

La Corte costituzionale con la sentenza n. 202 /1992 ha confermato la legittimità costituzionale dell'introdotta impianto normativo, chiarendo – fra l'altro – che *«(...) La cooperazione sociale ricomprende attività di promozione umana e di integrazione sociale dei cittadini, riconducibili al principio di solidarietà sociale (art. 2 Cost.) , il cui sviluppo e il cui sostegno rappresentano un compito che coinvolge l'intera comunità nazionale e pertanto – non dissimilmente dalla «occupazione» e dal «volontariato – essa non costituisce una materia a se stante, potendo trovare attuazione in molteplici settori (.....)».*

L'ordinamento giuridico, dunque, prevede un compito di **sostegno** in favore di una particolare forma di «impresa», in ragione della sua peculiarità, delle finalità della sua attività e dell'impatto generato sulla comunità.

Qual è il rapporto fra l'ordinamento giuridico e le cooperative sociali?



La legislazione statale in materia di **cooperative sociali**, come detto, è rappresentata dalla **legge n. 381/1991** e ss.mm., i cui perni possono essere di seguito schematizzati:

- a) art. **1** sulle **finalità** di tali imprese;
- b) art. **2** sugli **obblighi** (revisioni e mutualità);
- c) artt. **4** sull'individuazione delle «**persone svantaggiate**»;
- d) art. **8** sui **consorzi**;
- e) art. **9** sul contenuto della **legislazione regionale** di attuazione;
- f) art. **11** sulla possibilità di partecipazione delle **persone giuridiche**.

Art. 9. *(Normativa regionale)*

“1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalita' di raccordo con l'attivit  dei servizi socio-sanitari, nonche' con le attivita' di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.

2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalita' degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.

3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilit  delle regioni medesime”.

L'art. 4 della legge n. 381/1991 indica le «**persone svantaggiate**»:

«si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (...)».

Altra cosa è la definizione di «**lavoratori svantaggiati**», ai sensi del DM 17/10/2017 in recepimento del Regolamento UE 651/2014.

La legge **381/1991** stabilisce varie forme e misure di sostegno:

- i. specifiche forme di relazione con gli enti pubblici (art. **5** sulle **convenzioni**);
- ii. regime **tributario** di favore (art. **7**);
- iii. regime di **sostegno** (art. **9**).

Le **ragioni** di una disciplina di «favore».

Le **Linee Guida** n. **3/2012** dell'AVCPC, sostanzialmente confermate dalle successive **Linee Guida** dell'ANAC n. **32/2016**.

La «**doppia causa**» delle **convenzioni** di affidamento.



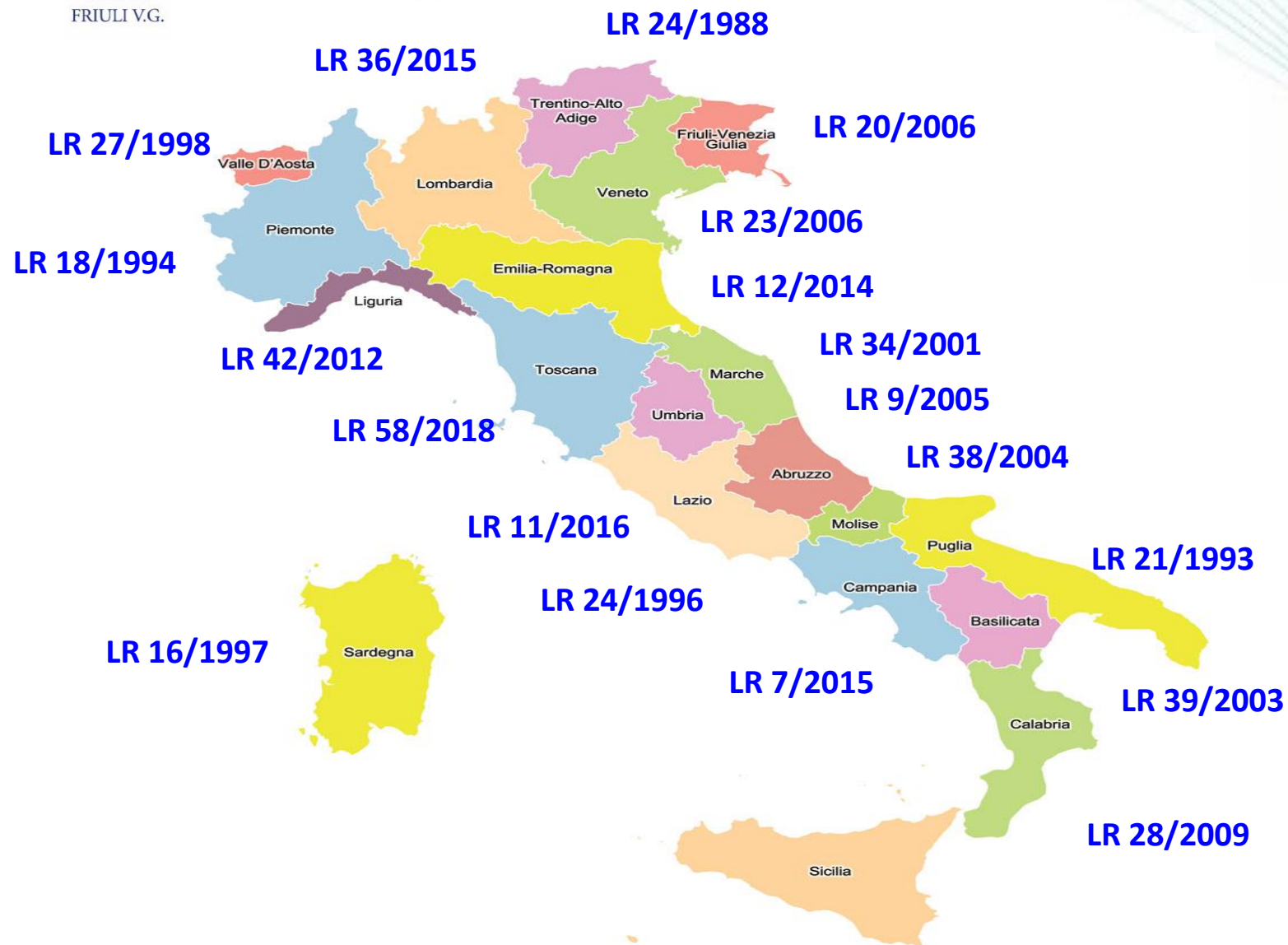
A.N.C.I.
FRIULI V.G.



nextPA
cambiamenti in corso



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Anche gli **enti locali** possono dare attuazione alla legge **381/1991** nell'esercizio delle funzioni amministrative, ai sensi dell'art. **118** Cost.

In considerazione della dimensione "**politica**" della finalità dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, tale scelta dovrebbe essere ritrovata nei seguenti atti di indirizzo/generali di programmazione:

- a) **Statuto** dell'Ente;
- b) **linee di mandato**;
- c) **DUP**;
- d) eventuale **Protocollo/Accordo** con le OO.SS.;
- e) eventuale atto di **indirizzo**;
- f) eventuale **regolamento ad hoc** o previsione all'interno di quelli esistenti.



A.N.C.I.
FRIULI V.G.



n_eXTPA
cambiamenti in corso



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

**qualificazione
SA**

programmazione

progetto

art. 80

**verifica
esecuzione**

**inserimento
lavorativo**

**clausole
sociali**

RTI/avvalimento

**verifica
anomalia**

valutazione

OEPV

*A Voi tutti il mio sincero ringraziamento
per l'attenzione ricevuta*

Luciano GALLO

REVES